

Scritta 6/78/11  
Cron. 2.866/11  
Rep. 4331/11

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI ROMA

Sezione nona civile

in persona del giudice unico dott.ssa Marzia Cruciani ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 59309/2007 del R.G.A.C. posta in deliberazione all'udienza del 17.9.2010 e vertente

TRA

Fallimento SMC srl già Società Modulistica Commerciale srl in Liquidazione elettivamente domiciliato in Roma Via Pisanelli 40, presso lo studio dell'Avv. Bruno Biscotto che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. \*, per procura a margine del ricorso in riassunzione

ATTORE

E

Gruppo Buffetti spa  
elettivamente domiciliato in Roma, Piazza dei Caprettari 70, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Martinetti che la rappresenta e difende per procura notarile in atti unitamente all'avv. Carlo Pavesio

CONVENUTA

OGGETTO: inadempimento contrattuale

## IN FATTO E DIRITTO

Visto l'atto di citazione con il quale Società Modulistica Commerciale srl in Liquidazione ha convenuto in giudizio Gruppo Buffetti spa chiedendone la condanna al pagamento di somme, portate da fatture insolute e in ragione di inadempimento contrattuale.

Vista la costituzione di Gruppo Buffetti spa che ha chiesto il rigetto della domanda e in via riconvenzionale il pagamento di somme dovute a titolo di conguaglio prezzi, come previsto da contratto regolante il rapporto tra le parti.

Vista la documentazione depositata dalle parti.

Preso atto della vicenda negoziale riferita dalle parti come specificati nei rispettivi atti difensivi.

Vista la sentenza n. 101/2008 che ha dichiarato il fallimento di Società Modulistica Commerciale srl in Liquidazione.

Vista l'istanza di riassunzione del giudizio depositata da Fallimento SMC srl già Società Modulistica Commerciale srl in Liquidazione in data 3.12.2008.

Visti gli atti di causa e i provvedimenti assunti su istanza delle parti.

Vista l'eccezione di estinzione del processo sollevata da Gruppo Buffetti spa che ha dedotto la tardiva riassunzione della causa.

Viste le difese del fallimento che ha dedotto la prosecuzione del giudizio nei termini previsti dall'art. 305 cpc, perfezionata ex art. 302 cpc, con il deposito di comparsa di costituzione nel terzo termine ex art. 183, 6 co, cpc; la tempestività, comunque, del ricorso per riassunzione del giudizio ex art. 303 cpc, in quanto depositato entro il termine di sei mesi dall'ordinanza, resa in udienza, di declaratoria di interruzione del procedimento.

Considerato che a seguito della riassunzione effettuata da Fallimento SMC srl già Società Modulistica Commerciale srl in Liquidazione, con ricorso depositato il 3.12.2008, è stata fissata udienza per la prosecuzione del giudizio; che all'udienza Gruppo Buffetti spa ha eccepito l'estinzione del processo perché il giudizio non sarebbe stato riassunto entro il termine perentorio di sei mesi dall'interruzione del giudizio avvenuta ex art. 43 l.f, in data 19.3.2008, per effetto della sentenza dichiarativa dell'apertura del fallimento n. 101/2008.

Ritenuto che la riassunzione del giudizio operata con ricorso del 3.12.2008 sia tardiva, in quanto il termine semestrale, applicabile ratione temporis – ora trimestrale – decorre dalla pubblicazione della sentenza dichiarativa

dell'apertura del fallimento, fatto giuridico che determina l'interruzione automatica del procedimento, a prescindere dalla dichiarazione resa in udienza, e provoca il decorso del termine semestrale – ora trimestrale - entro il quale la causa deve essere proseguita nelle forme dell'art. 302 cpc o riassunta nelle forme dell'art. 303 cpc.

Ritenuto che in difetto di tali iniziative il processo si estingue ex art. 305 cpc. Ritenuto che l'automaticità dell'effetto interruttivo della pronuncia di fallimento appare espressione della volontà del legislatore volta a dare impulso acceleratorio alle vicende nelle quali sono coinvolti organi della procedura, chiamati a decidere tempestivamente delle sorti dei giudizi in corso; che la decorrenza del termine per la riassunzione operi dal momento coincidente con la conoscenza legale che la parte onerata della riassunzione abbia dell'evento interruttivo; che la parte fallita ha conoscenza legale dell'evento al momento della pubblicazione della sentenza.

Considerato che il fallimento non si è costituito in udienza, all'udienza successiva alla pronuncia del 27.3, e in quella sede la difesa di Società Modulistica Commerciale srl in Liquidazione neppure ha fatto menzione dell'evento, pur essendosi già verificato l'effetto interruttivo, con la conseguenza della nullità di tutte le attività processuali successive, ivi compreso il deposito di note, in quanto disposto e avvenuto quando già si era verificato l'effetto interruttivo della pronuncia; che ove la prosecuzione del giudizio non avvenga nelle forme previste dall'art. 302 cpc, il processo deve essere riassunto nelle forme di cui all'art 303 cpc, non essendo prevista la prosecuzione del giudizio fuori dell'udienza nei modi in cui il fallimento pretende essersi realizzata, in quanto la costituzione risulta formalizzata nell'ultimo termine delle note ex art. 183, co 6, cpc, quando ormai l'effetto interruttivo si era realizzato ed era operante il regime di cui all'art 298 cpc.

Ritenuto, pertanto, che debba essere dichiarata l'estinzione del procedimento.


Ritenuto che la pronuncia di estinzione del processo assorbe ogni altra questione, anche relativa alla improcedibilità della domanda riconvenzionale di Gruppo Buffetti spa che dovrà certamente essere coltivata innanzi al giudice naturale ex art. 52 l.f.


Ritenuto che la novità delle questioni affrontate consente la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

dichiara l'estinzione del giudizio;  
dichiara compensate le spese processuali.  
Roma 6.2.2011

  
IL CANCELLIERE C2  
Dessa Rotella Vittoria

Deposita in Cancelleria  
8 MAR 2011  
  




PERVENUTO AL REPERTORIO  
IL ~~10~~ MAR. 2011

IL CASO.it

R.